

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
"CASTELLANO"**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE SOCIETARIA**

- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

**AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA**

- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*
- *consulenza del lavoro*

**CIRCOLARI PAYROLL**

*Circ. n°1 del 02/01/2014*

**CONTRATTI A TERMINE INERMITTENZA TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO**

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

*Professionisti d'impresa*

Lavoro & Previdenza

Contratto a termine: dal D.L. Lavoro impulsivo positivi alla contrattazione

Nella fase attuale dell'economia italiana, caratterizzata da una forte instabilità del sistema manifatturiero e dove i tentativi di riqualificazione industriale si incrociano con lo sviluppo di nuove attività di servizi, **il contratto "a tempo determinato"** rappresenta sempre più **uno strumento utile per calibrare la forza lavoro alle reali esigenze aziendali**, così da consentire un maggior controllo del costo del lavoro, voce quanto mai fondamentale nella competitività sui mercati.

Le necessità del sistema imprenditoriale, tuttavia, si sono scontrate nell'ultimo decennio con un **quadro normativo caratterizzato da continue riforme (spesso in contraddizione tra loro)** e limitazioni abnormi rispetto alle legittime garanzie a tutela dei lavoratori: basti pensare a quanto disposto dalla cd. **"Riforma Fornero"** (L. n. 92/2012) in materia di **stacchi** tra una serie di contratti a termine conclusi dalle stesse parti, estesi a **60 e 90 giorni in via ordinaria**: come se fosse possibile, ostacolando le assunzioni a termine, stimolare l'occupazione a tempo indeterminato, quando è ovvio, viceversa, che la **stabilità** della **forza lavoro** è legata alla **stabilità** dell'**attività produttiva**.

**Non meno problematiche** sono state **le riforme** che intendevano perseguire una politica di **liberalizzazione**, e qui ci si riferisce al D.Lgs. n.368/2001, dove il **sistema di causali previgente**, tassativamente tipizzato, è stato sostituito con le **quattro clausole aperte** rappresentate dalle ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, la cui interpretazione e specificazione ha creato un acceso contenzioso, con esiti spesso negativi per le aziende.

È in tale contesto che deve essere letta l'ultima riforma sul contratto a termine operata dal D.L. n. 76/2013, meglio noto **come "Decreto Lavoro"** il cui giudizio, almeno sulla materia che qui ci interessa, è **sicuramente positivo**, considerando che **si è cercato**:

- da una parte, di **ampliare le possibilità di utilizzo** del contratto a termine senza la specificazione della causale, **il c.d. "contratto acausale"** (possibilità prevista in caso di primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti), permettendo che intervenisse la contrattazione collettiva;
- dall'altra, di **abbattere le inutili limitazioni** sopra indicate, portando gli stacchi tra contratti a 10 e 20 giorni, sempre con la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva e parallelamente eliminando gli altrettanto inutili adempimenti amministrativi introdotti dalla Riforma Fornero, come la comunicazione al Centro per l'Impiego della prosecuzione dell'attività.

Focalizzando l'attenzione sul **nuovo ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva** (anche a livello aziendale) le prime testimonianze applicative dimostrano la positività della riforma: il recente **accordo** concluso per il **settore alimentare** dal Federalimentari e CGIL, CISL e UIL **in data 10 ottobre 2013** ha incrementato notevolmente le possibilità di utilizzo del **contratto senza**

## **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

## **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

*Professionisti d'impresa*

**causale, legittimo** anche nel **secondo rapporto a tempo determinato** con il medesimo datore di lavoro, purché:

- di **durata non superiore a dodici mesi** e comunque
- **non superiore alla durata del primo contratto** se riferito alle stesse mansioni.

In tali situazioni, è **escluso l'obbligo di rispettare uno stacco** tra un contratto e l'altro.

In materia di **stacchi**, inoltre, il **limite ordinario è stato ridotto 5 e 10 giorni**, a seconda della durata del rapporto (fino a sei mesi o superiore) e del tutto **cancellato** in caso di **assunzioni per ragioni sostitutive**.

Al di là dell'importanza per il settore alimentare, **l'accordo rappresenta un punto di riferimento per la generalità delle imprese** in quanto, come anticipato, il potere di intervento della contrattazione è rivolto anche al livello aziendale, dove relazioni sindacali non ideologiche, da entrambe le parti, possono generare un taglio su misura della regolamentazione dei contratti di lavoro, con tutti i benefici che ne discendono.

## «Stop and go» tra due contratti a termine, ultimi chiarimenti ministeriali

Con la nota 5426, il Ministero del lavoro interviene in merito alle possibili deroghe alla disciplina operabili tramite la contrattazione collettiva

Con la nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in materia di **intervallo tra due contratti a termine**, con particolare riferimento alle possibili deroghe alla disciplina, operabili per mezzo della **contrattazione collettiva**, così come previsto dalla nuove regole introdotte dal DL n. 76/2013.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it